

SUAP e SCIA – Come cambiano i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione

22 OTTOBRE 2010

Programma

- **Commercio, PE e polizia amministrativa dopo l'introduzione della Scia**
- **Risposta ai quesiti in materia di commercio e somministrazione**
- **Punti di connessione tra SUAP e SCIA.**

Specifici argomenti

- Le direttive comunitarie e l'ordinamento nazionale, l'art. 117 della Costituzione, la legge comunitaria 2008
- Dalla dichiarazione di inizio attività alla Scia
- Revoca e decadenza del titolo autorizzatorio: i presupposti oggettivi e soggettivi. Le modalità di intervento a seguito della Scia
- Il subingresso
- La vendita dei quotidiani e periodici e i piani di localizzazione. Il sistema autorizzatorio e la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita
- La Scia (Segnalazione di inizio attività ex articolo 19 legge 241/1990) ed il suo ambito di applicazione.
- Casi di esclusione dell'applicazione della Scia
- I termini massimi per il controllo e le eccezioni per il pericolo di danno.
- I pareri del tecnico di fiducia: le attestazioni e le asseverazioni.

Gestire un procedimento

Il complesso delle attività nelle quali si svolge la funzione amministrativa, attività di carattere giuridico e di carattere materiale (operazioni) sono attività, com'è noto, non libere (cioè poste in essere nell'interesse dei soggetti agenti nel loro ambito di autonomia decisionale), ma sono attività finalizzate alla cura di interessi della collettività. Ciò comporta una serie di principi e di criteri di azione elaborati, com'è noto, nel corso dell'esperienza formativa del diritto amministrativo negli ultimi due secoli.

(Cerulli Irelli, *Etica pubblica e disciplina delle funzioni amministrative, in corso di pubblicazione*)

La Costituzione e l'Unione Europea

Articolo 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

articolo 117

1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

(...)

Articolo 117 comma 5

- Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Il rispetto degli obblighi comunitari

Lo Stato mantiene il potere di provvedere ad adempiere agli obblighi, in via sostitutiva e temporanea.

Nell'attuazione della direttiva servizi questo potere è stato esplicitato con l'art. 84 del d.lgs 59/2010

Legge 7 luglio 2009, n. 88

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008

Art. 41. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, [...], il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
 - i) garantire [...] l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti, individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attività e per il suo esercizio;
 - e) semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, **anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale**, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, **da elencare in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo**, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;

L'articolo 117 della Costituzione

2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (...)
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; **tutela della concorrenza**; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
 - m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

RATIFICA E ORDINE DI ESECUZIONE

- Con la ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato il legislatore italiano ha riconosciuto la competenza della Comunità Europea a emanare norme giuridiche in determinate materie

SISTEMA GIURIDICO COMUNITARIO

Diritto derivato

Articolo 249 (già art. 189)

Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

Efficacia delle DIRETTIVE CE

di regola non è immediata, ma vi sono delle eccezioni. Hanno efficacia diretta e sono quindi direttamente applicabili:

- le direttive che impongono al destinatario un comportamento negativo;
- le direttive che si limitano a ribadire obblighi già previsti dai Trattati;
- le direttive *self-executing* contenenti una disciplina talmente minuziosa da escludere qualsiasi discrezionalità degli Stati in ordine alla loro attuazione.

La Direttiva servizi 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein)

- È una direttiva, diversa dalle altre: non si tratta, infatti, solo di trasporre nell'ordinamento determinate disposizioni e principi comunitari, ma di elaborare un quadro giuridico nazionale sulla base dei principi della direttiva ; non una direttiva di armonizzazione, quindi, ma una direttiva che punta all'armonizzazione progressiva sulla base di un complesso ragionato di strumenti che dovrebbero rendere il sistema dei servizi meno frammentato e più competitivo.

La complessità dell'ordinamento

- Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
- **D.I. 223/2006 (conv. 248/2006)**
- **Direttiva servizi 2006/123/CE**
- **Decreto legislativo 59/2010**
- **Legge 122/2010**

Il processo di semplificazione 2010
Decreto legislativo n. 59 del 25 marzo 2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"
Legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”
Disegno di legge C3209bis “Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione” approvato dalla Camera il 9 giugno ed in corso di esame in commissione al Senato ddl S2243
Decreto del Presidente della Repubblica: Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle "Agenzie per le imprese", a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, approvato dal Governo il 10 giugno 2010 ed in fase di pubblicazione in GU
Decreto del Presidente della Repubblica: Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, a norma dell'articolo 38, comma 3, del decreto approvato dal Governo il 10 giugno 2010 ed in fase di pubblicazione in GU
Ddl S. 2269 (costituzionale) Modifiche all'articolo 41 della Costituzione, in materia di esercizio dell'attività economica e di tutela del consumatore. Presentato al Senato il 9 luglio 2010. Il 3 agosto 2010 è stato assegnato ma non è ancora iniziato l'esame

PARTE PRIMA

Titolo I – Disposizioni generali

Capo I (Ambito di applicazione)

art. 1 d.lgs 59/2010

- 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.
- 2. **Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m),** della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale.

Titolo I

Art. 10

(Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi)

- 1. Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie.
- 2. Nei casi in cui l'accesso o l'esercizio di un'attività di servizi sono subordinati alla presentazione all'amministrazione competente di **una dichiarazione di inizio attività, ove non diversamente previsto, si applica l'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.**

Articolo 11 (requisiti vietati)

- e) l'applicazione caso per caso di una **verifica** di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio **alla prova dell'esistenza di un bisogno economico** o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne **i requisiti di programmazione** che non perseguono obiettivi economici, **ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;**

Art. 14

(Regimi autorizzatori)

- 1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti **solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale**, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo.
- 2. Nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni possono istituire o mantenere albi, elenchi, sistemi di accreditamento e ruoli, solo nel caso in cui siano previsti tra i principi generali determinati dalla legislazione dello Stato.
- 3. **Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili.**
- 4. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari.

MOTIVI IMPERATIVI DI INTERESSE GENERALE (art. 8, comma 1, d.lgs 59/2010)

- ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, **la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori**, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, **la tutela dei consumatori**, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, **la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico**, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.

Art. 17

(Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni)

- 1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto **si segue il procedimento di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, se così previsto, di cui all'articolo 20 della medesima legge n. 241 del 1990.**
- 2. **Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, può essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso.**

Il sistema autorizzatorio

Articolo 85 legge 59/2010

- 1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
- ***“2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente; contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l'attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.”***

Procedimenti (**alcuni**) autorizzatori di competenza del
Ministero dello sviluppo economico

Art. 64

(Somministrazione di alimenti e bevande)

1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il trasferimento dell'attività

La previsione della legge:

Il trasferimento di sede è soggetto dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il punto di vista del Ministero:

Trasferimento verso (e in) una zona soggetta a programmazione: autorizzazione

Altre ipotesi: Dia e dopo il d.lgs 122/2010 Scia

La procedura per il subingresso

Legge 287/1991, Art. 7

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte **comporta la cessione all'aveute causa dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività** e il subentrante sia regolarmente iscritto nel registro di cui all'articolo 2.

D.lgs 59/2010, Art. 64, comma 4

4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte **e' subordinato all'effettivo trasferimento** dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.

(disponibilità materiale)

Segue art. 64

D.Lgs 59/2010 Art. 64, comma 6.

L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e **di sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Legge 287/1991, Art. 3, comma 7

Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

TITOLO XI
LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A
100 PERSONE

- Per i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati **anche occasionalmente** per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del presente allegato relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, **dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.**

Art. 64 Comma 8

D.Lgs 59/2010 Art. 64, comma 8

L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:

- a) qualora **il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;**
- b) qualora il titolare **sospenda** l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, **il titolare può essere** espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
- d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, **salvo proroga** in caso di **comprovata necessità**, non attivi l'esercizio entro centottantagiorni.

Legge 287/1991

Art. 4 Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è revocata:

- a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, **salvo proroga in caso di comprovata necessità**, non **attivi** l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne **sospenda** l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto nel registro di cui all'articolo 2;
- c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

La causa di forza maggiore

Sono considerate cause di forza maggiore gli avvenimenti di carattere straordinario che l'interessato non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. In via esemplificativa (ma non limitativa) sono da ricomprendere: gli eventi catastrofici, le guerre, gli attentati terroristici, gli espropri di attrezzature o installazioni, i sabotaggi, gli incendi, le alluvioni, le trombe d'aria, gli uragani, i terremoti, ecc.

Requisiti morali

- Articolo 71 d.lgs 59/2010

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, **il gioco d'azzardo**, le scommesse clandestine, **per infrazioni alle norme sui giochi.**

Competenze: igiene e sanità

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507

Art. 8. (Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari).

- Gli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.
- Il provvedimento è immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193

"Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore"

Art. 2.

Autorità competenti

- 1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Competenze: sicurezza

- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.....nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

(legge 287/19919 Art. 2. Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio

- 1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e' subordinato **alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato**, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

(d.lgs 59/2010) Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali.

- 6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

Cassazione civile sez. II 3 luglio 1980 n. 4259

Nel concetto di titolarità dell'azienda occorre distinguere fra la posizione del soggetto che ne dispone, indirizzandone l'attività economica ed assumendone il rischio, da quella di chi agisce per essa nei rapporti esterni, come esponente di un gruppo. **A questa seconda ipotesi si riconduce l'intestazione della licenza di esercizio, essendo questa una autorizzazione amministrativa che è indispensabile per l'esplicazione della attività commerciale,** ma disciplina questa nell'interesse pubblico, senza interferire nei rapporti giuridici di carattere negoziale che si riconnettono, in concreto, con l'attività stessa. L'obbligatorietà della licenza di polizia vieta, così, che l'impresa sia gestita da un soggetto diverso dall'intestatario, rendendo questo personalmente responsabile della conduzione ai fini amministrativi, ma non incide sulla realtà sostanziale della gestione, che rimane distinta dalla titolarità dell'autorizzazione concessa.

Codice civile: Sezione III

Disposizioni particolari per le imprese commerciali

Della rappresentanza

Art. 2203.

Preposizione institoria.

E' institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.

La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.

Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.

Art. 2209.

Procuratori.

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori , i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.

Art. 2210.

Poteri dei commessi dell'imprenditore.

I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati.

Art. 2196 Iscrizione dell'impresa

Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;
la ditta (2563 e seguenti);
l'oggetto dell'impresa;
la sede dell'impresa;

il cognome e il nome degli institori e procuratori.

All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori.

L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

Le novità per il settore del commercio

- Art. 65: esercizi di vicinato
- Art. 66: spacci interni
- Art. 67: apparecchi automatici
- Art. 68: vendita per corrispondenza, TV ed altri mezzi
- Art. 69: vendita a domicilio

Commercio su aree pubbliche

c.2 art. 28 d.lgs
114/1998

L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Articolo 70 comma 1
L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative

Comma 2 articolo 70 d.lgs 59/2010

- **4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, *intende avviare l'attività*. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago."**

Nuove norme per il commercio sulle aree pubbliche (art. 70, comma 3)

Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, **stabiliscono**, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, "limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche " **i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive.** Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.

Quotidiani e periodici

- Tipologia di programmazione
- Tipologia di autorizzazione
- Atto di indirizzo consiliare

(MSV) Consiglio di Stato

Ordinanza 3804 del 2009

Visti i precedenti della Sezione di cui alle decisioni nn. 5912/2008 e 2808/2009, secondo cui l'art. 3 del D.L. n. 223/2006 conv. in L. n. 248/06, impedisce alle Amministrazioni di adottare misure che incidono, direttamente o indirettamente, sull'equilibrio tra domanda e offerta, sul presupposto che il conseguimento degli equilibri di mercato non può essere predeterminato normativamente o amministrativamente, occorrendo, invece, al fine di promuovere la concorrenza, eliminare i limiti e i vincoli che possano incidere negativamente sull'assetto concorrenziale nel mercato della distribuzione commerciale, **con conseguente obbligo di disapplicazione della regolamentazione regionale o locale contrastante con i principi dettati dal legislatore statale**, emanati in attuazione del principio della libera concorrenza di stampo comunitario;

Le altre fattispecie semplificate

Art. 72 (attività di facchinaggio)

Art. 73 (attività di intermediazione commerciale di affari)

Art. 74 (attività di agente e rappresentante di commercio)

Art. 75 (attività di mediatore marittimo)

Art. 76 (attività di spedizioniere)

Attività di estetica

- Articolo 77: modifica la disciplina per l'attività di acconciatore
- Articolo 88: modifica la disciplina per l'attività di estetica
- Novità:
 - Previsione di qualsiasi forma (artigiana o commerciale)
 - Presenza direttore tecnico

L'evoluzione dell'articolo 19 della legge 241 del 1990
<p>Articolo 19 legge 7 agosto 1990 n. 241 Si demanda ad un regolamento l'individuazione dei casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti. (dpr. 300/1992: sono individuati solo atti di competenza statale)</p>
<p>Art. 2, comma 10 della legge 537/1993 (Finanziaria 2004) La Dia è procedimento di liberalizzazione in tutti i casi in cui alla PA non è riservato un ambito di discrezionalità, non ci siano limiti numerici o contingenti da rispettare. Si demanda ad un regolamento l'individuazione dei casi di esclusione (dpr 411/1994) o</p>
<p>Art. 21, comma 1, lett. aa), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 Sostituzione della rubrica dell'articolo: dichiarazione in sostituzione di denuncia</p>
<p>Art. 3, comma 1, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.</p>
<p>Art. 9, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva Bolkestein, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente</p>
<p>Art. 85, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 Vengono previste due tipologie di Dia: una ad efficacia differita a trenta giorni ed una ad efficacia immediata</p>
<p>Art. 49, comma 4 bis della legge 30 luglio 2010 n. 122 Sostituito intero articolo: non più Dichiarazione bensì Segnalazione certificata d'inizio attività. Dopo il sessantesimo giorno la PA può intervenire soltanto in casi di pericolo di danno grave ed irreparabile in specifiche materie</p>

Il nuovo articolo 19: la Scia

- 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda **esclusivamente dall'accertamento** di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, **e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione** settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato,

La discrezionalità

- La **discrezionalità amministrativa** può essere definita come la possibilità di scelta, o meglio quell'attività "ponderativa" di tutti gli interessi in gioco, relativi ad un determinato contesto, riconosciuta alla pubblica amministrazione, tra più comportamenti ugualmente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico individuato dalla norma giuridica.
- L'attività della pubblica amministrazione è sempre e comunque vincolata al soddisfacimento di un **interesse pubblico** determinato dalla legge.

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE

- ATTI VINCOLATI: solo **accertamento** delle condizioni e quindi Scia
- ATTI DISCREZIONALI: **valutazioni** delle condizioni e quindi autorizzazione

La discrezionalità (tecnica e amministrativa)

Apertura di una sala giochi

- Requisiti morali: art. 11.c. II e 92 Tulps
- Sorvegliabilità art. 153 del Tulps
- Destinazione d'uso art. 153 del Tulps
- Ponderazione interessi contrapposti ovvero motivi imperativi di interesse generale: art. 8 d.lgs 59/2010

Segue art. 19, comma 1

- con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli **ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,** all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

Segue articolo 19, comma 1

La segnalazione è corredata dalle **dichiarazioni sostitutive** di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese** di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione**

Dpr 235/2001 (circoli privati)

2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:

- a) l'ente nazionale con finalita' assistenziali al quale aderisce;
- b) il tipo di attivita' di somministrazione;
- c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi;
- e) che il locale, ove e' esercitata la somministrazione, e' conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

- **Ultimo inciso primo comma art. 19** Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, **salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.**
- **Comma 6:** Ove il fatto non costituisca piu` grave reato, chiunque, **nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano** la segnalazione di inizio attività, **dichiara o attesta** falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e` punito con la reclusione **da uno a tre anni".**

Comma 3, primo periodo art. 19

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di **sessanta** giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di **divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile,** l'interessato provveda a **conformare** alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

La competenza dello Stato

4-ter. Il comma 4-bis attiene alla **tutela della concorrenza** ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce **livello essenziale delle prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" **sostituiscono**, rispettivamente, quelle di "**dichiarazione di inizio di attività**" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis **sostituisce direttamente**, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.

LO SPORTELLO UNICO

- L'AGENZIA PER LE IMPRESE
- LA COMUNICAZIONE UNICA
- LA SCIA

Dia o scia?

- Per quanto concerne le attività che è prevista la presentazione della SCIA per ora continuiamo ad accettare le Dia fintanto che non abbiamo disposizione precise da parte del Governo e della Regione ? Se qualcuno presentasse la Scia? Accetteremmo anche quella....in questa fase di doppio regime?

Il piano PE

- con delibera Consiglio Comunale n.10 del 05.03.2007 è stato approvato il regolamento di individuazione dei criteri per il rilascio di autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande
- - il punto 2 della DCC prevede "ha durata triennale così come previsto al punto 11.1 della DGR VII/17516 del 17.05.2004"
- - quindi si evince che la scadenza è (o meglio è stata) il 04.3.2010.
- - Il comune non ha ancora provveduto a rinnovare i criteri
- Si chiede, pertanto, se tale atto ha ancora validità ai fini dell'applicazione dei criteri.

Gioco lecito

- il comune non è in possesso di regolamento per l'esercizio dell'attività di VIDEOGIOCHI. Visto che gli uffici della Finanza stanno controllando il territorio, tutti i pubblici esercizi che possiedono un numero maggiore di giochi consentiti dalla legge chiedono autorizzazione per sala giochi.
- Quale procedura adottare in merito?

Requisiti morali

- **REQUISITI SOGGETTIVI**: Posto che per le attività commerciali e di somministrazione la PRELIMINARE VERIFICA DEI REQUISITI SOGGETTI è desunta dall'art. 71 del D. Lsg. 59/2010, per le attività produttive in genere –ex nulla osta sindacale- (quali **attività artigianali o industriali**) da quale norma di legge è previsto l'obbligo di richiedere il casellario e l'antimafia all'atto di presentazione della Diap/Scia?

**Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252
regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia**

- **Art. 5. Autocertificazione**

- 1. Fuori dei casi previsti dall'[articolo 10](#), i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità dell'[articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](#).
(l'autentica della firma è stata soppressa dall'[articolo 47, del d.P.R. n. 445 del 2000](#))
- 2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
 - a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;
 - b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni.

Legge 31 maggio 1965, n. 575

- Articolo 10 bis
- 7. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abitazioni, o la cessazione delle erogazioni, o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

8. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

9. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni, o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente.

RISPETTO DEL SETTORE MERCEOLOGICO IN SEDE DI SUBENTRO E REINTESTAZIONE:

- una società ha ceduto in affitto d'azienda un'autorizzazione del settore alimentare –macelleria- (quando ancora esistevano le autorizzazioni amministrative); la ditta subentrante, a seguito recesso contratto di affitto, ha cessato l'attività restituendo l'originario titolo autorizzativo al legittimo titolare, che ha comunicato con Diap la reintestazione. Ora quest'ultimo ha riaperto il negozio con prodotti alimentari confezionati, rispettando il settore merceologico originario, ma non la specifica tipologia di prodotti alimentari venduti in origine (macelleria). E' legittimo ciò? e nel caso in cui, a seguito di reintestazione ed eventuale cessione in affitto a terzi, fosse stato aperto un negozio del settore non alimentare, l'operazione sarebbe stata legittima

VENDITA A MEZZO DI **DISTRIBUTORI AUTOMATICI:**

- per avviare un'attività di vendita detersivi (per lavare indumenti) a mezzo di distributori automatici, in un locale a ciò appositamente dedicato, è corretto presentare Diap (voce 1.5.3.)? E' necessario che il Comune verifichi i requisiti oggettivi del locale come nel caso in cui fosse aperto un vicinato (agibilità, parcheggi, destinazione d'uso commerciale, impatto acustico...), trattandosi di apertura in un locale appositamente dedicato?

POSSESSO REQUISITI

PROFESSIONALI :

- Si chiede se il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6, del D. Lsg 59/10 si applichi anche:
 - ai circoli privati;
 - Associazioni onlus;
 - alle attività agrituristiche; alle attività ricettive (alberghi, affittacamere, b & b.....) quando effettuino attività di somministrazione alimenti e bevande al pubblico.